



Procedura di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)

Versione approvata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa Sociale Educazione Progetto
Soc. Coop. Onlus in data 12/12/2023

1. Premessa

La cooperativa sociale Educazione Progetto (di seguito denominata Edupro Soc. Coop. Onlus) intende promuovere una cultura aziendale caratterizzata da comportamenti corretti nonché rafforzare il rispetto delle norme ed il governo societario; per questo motivo riconosce l'importanza di adottare una procedura interna che disciplini le segnalazioni di comportamenti illeciti da parte dei dipendenti ed esterni.

La presente procedura è redatta in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, e in particolare alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla:

- Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- D. Lgs. n. 24/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

2. DEFINIZIONI

“ANAC”	l'Autorità Nazionale Anticorruzione
“Attività istruttoria”	Attività di verifica condotta dal Gestore della Segnalazione e finalizzata a verificare la veridicità e la fondatezza della segnalazione
“Decreto 231”	il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni
“Modello 231”	il modello di organizzazione e di gestione, previsto dal Decreto 231, adottato dalla Società
“Gestore della segnalazione”	il soggetto individuato dal Consiglio di Amministrazione per ricevere e gestire le segnalazioni whistleblowing
“Whistleblower” o “Segnalante”	La persona fisica che effettua una segnalazione whistleblowing
“Persona coinvolta”	la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente

<p>“Piattaforma Whistleblowing”</p>	<p>Piattaforma informatica implementata dalla Società per la presentazione e gestione delle segnalazioni whistleblowing</p>
<p>“Segnalazione”</p>	<p>La comunicazione scritta o orale di informazioni sulle violazioni</p>

3. AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Whistleblowing, le segnalazioni possono essere trasmesse al Gestore della Segnalazione individuato dalla Società da:

- Dipendenti della Società¹;
- Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- Fornitori².
- Azionisti da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni societarie.
- Persone che, anche di fatto, esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Per segnalazione si intende la comunicazione effettuata, tramite i canali individuati, da un soggetto segnalante in relazione a comportamenti di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte in merito a:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico qualora applicato dalla società;
- violazioni delle norme che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:

¹ Si considerano Dipendenti ai fini del Decreto Whistleblowing: i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, intermittente, tempo determinato, apprendistato, lavoro accessorio, nonché i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, oltre che i lavoratori in somministrazione, i tirocinanti ed i volontari

² Si considerano per Fornitori ai fini del Decreto Whistleblowing: persone fisiche o giuridiche che forniscono in favore della Società prestazioni di beni o servizi anche in forma non continuativa.

- a) appalti pubblici;
- b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
- d) tutela dell'ambiente;
- e) radioprotezione e sicurezza nucleare;
- f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
- g) salute pubblica;
- h) protezione dei consumatori;
- i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- violazioni della normativa Antiriciclaggio (violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo).
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 2), 3) e 4).

4.1 ESCLUSIONI

Si segnala che, conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, sono escluse dal novero delle segnalazioni whistleblowing, quelle riguardanti:

- le mere voci o il "sentito dire";
- contestazioni o rivendicazioni o richieste aventi ad oggetto questioni interpersonali;
- le segnalazioni che riguardano doglianze, contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi;
- reclami connessi a disservizi o problematiche relative alle prestazioni svolte dalla Società.

5. CONTENUTO E MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al paragrafo 4, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione, che per facilitare l'attività istruttoria dovrà contenere le seguenti caratteristiche minime:

- descrizione chiara e completa dei fatti, comprese se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi;
- indicazione delle generalità o di altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui viene attribuito il fatto segnalato;

- indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare eventuali ulteriori soggetti a conoscenza dei fatti segnalati;
- Indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti;
- ogni altra informazione utile che contribuisca a comprovare la sussistenza dei fatti segnalati.

La Piattaforma Whistleblowing consente altresì al segnalante di allegare documenti alla segnalazione per fornire al Gestore della Segnalazione elementi ulteriori conoscitivi necessari per condurre l'attività istruttoria.

La cooperativa Edupro Soc. Coop. Onlus conformemente a quanto previsto dall'art 4. Del Dl.gs 24/2023 ha implementato una piattaforma informatica che consente la trasmissione in forma scritta o orale di una segnalazione ai soggetti competenti utilizzando il seguente canale:

<https://eduprowb.nodeits.it>

La piattaforma, inoltre, garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni devono essere rese in buona fede e la piattaforma consente, alternativamente, la trasmissione di segnalazioni in forma anonima o palese. In entrambi i casi viene garantita la riservatezza del Segnalante.

La piattaforma consente al Segnalante la possibilità di rimanere in contatto con il Gestore della Segnalazione per tutta la durata dell'attività istruttoria grazie ad un sistema di messaggistica interna criptata e accessibile unicamente dal Segnalante e dal Gestore della Segnalazione.

Al momento della trasmissione della segnalazione, la Piattaforma Whistleblowing genera automaticamente una chiave di accesso³. Per maggiori informazioni sull'utilizzo della Piattaforma Whistleblowing si rimanda al "Manuale Whistleblowing" presente sul sito web della Società nell'area dedicata al Whistleblowing ed allegato alla presente procedura. **(all.1)**

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing, La segnalazione potrà essere consegnata di persona, previo appuntamento concordabile tramite mail whistleblowing@educazioneprogetto.it; o telefonicamente al numero 011.57.12.839, compilando l'apposito modulo di cui all'**all.2**⁴ che dovrà essere consegnato in busta chiusa presso la sede legale sita in Torino, Via Perrone n. 3 bis, indirizzata al Gestore delle Segnalazioni, recante all'esterno la dicitura "riservata personale Whistleblowing".

6. GESTORE DELLA SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING

La cooperativa Edupro Soc. Coop. Onlus ha individuato quale Gestore della segnalazione la Sig.ra Silvia Aloia in qualità di Responsabile del settore servizi di prima infanzia.

Qualora il Gestore della Segnalazione sia la persona coinvolta nella Segnalazione, il Gestore della Segnalazione sarà tenuto a comunicare il proprio conflitto di interessi al Consiglio di Amministrazione che provvederà a nominare un Gestore pro tempore per il tempo necessario per la gestione della segnalazione.

³ Il Segnalante è tenuto a conservare la chiave di accesso generata dalla Piattaforma Whistleblowing, unico strumento per poter accedere alla segnalazione

⁴ Il Modulo fornisce al Segnalante un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione.

7. GESTIONE E VERIFICA DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore della segnalazione, una volta ricevuta la segnalazione dovrà:

1. Entro 7 giorni dalla data di ricezione della stessa, informare il Segnalante dell'avvenuta presa in carico, utilizzando il sistema di messaggistica interna presente sulla Piattaforma Whistleblowing;
2. Effettuare una disamina preliminare della sussistenza dei presupposti, necessaria per avviare gli ulteriori approfondimenti; analizzare l'eventuale documentazione ricevuta unitamente alla segnalazione. Conclusa l'analisi preliminare, qualora la segnalazione venga valutata come priva di fondamento questa verrà archiviata;
3. mantenere le interlocuzioni con il Segnalante, richiedendo, qualora necessario, integrazioni o chiarimenti sul contenuto della segnalazione utilizzando il sistema di messaggistica interna presente all'interno della Piattaforma Whistleblowing;
4. eseguire l'attività istruttoria necessaria a verificare la veridicità e fondatezza del contenuto della segnalazione coinvolgendo, qualora necessario, funzioni interne e/o consulenti esterni a tale scopo incaricati ad esempio consulenti informatici; agenzie di investigazione privata etc.;
5. entro 3 mesi dalla ricezione della segnalazione, fornire riscontro al Segnalante (si veda sul punto paragrafo 7.1 della presente procedura).

7.1 Chiusura della Segnalazione e comunicazione dei risultati

Laddove, in esito all'attività istruttoria, venga accertata:

- la non veridicità e fondatezza della segnalazione, il Gestore della Segnalazione archivia la segnalazione e lo comunica al Consiglio di Amministrazione della Società per le relative deliberazioni;
- la veridicità e fondatezza della segnalazione, il Gestore della Segnalazione trasmette il relativo report al Consiglio di Amministrazione affinché adottino le relative deliberazioni.

N.B.: qualora la segnalazione riguardi tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, il report dovrà essere trasmesso al Collegio Sindacale.

7.2 Reportistica periodica al Consiglio di Amministrazione

Periodicamente, ed almeno una volta all'anno, il Gestore della Segnalazione trasmette al Consiglio di Amministrazione un report riguardante:

- lo stato di funzionamento della Piattaforma Whistleblowing;
- l'accessibilità della Piattaforma Whistleblowing dal sito web della Società;
- il numero di segnalazioni pervenute ed il relativo stato, garantendo, in ogni caso, la riservatezza del segnalante e del Soggetto Coinvolto sino alla chiusura dell'attività istruttoria.

Qualora ritenuto necessario, il Consiglio di Amministrazione potranno convocare nel corso delle rispettive riunioni il Gestore della Segnalazione per avere maggiori informazioni sul contenuto del report.

8 TUTELA DEL SEGNALANTE

La cooperativa Edupro Soc. Coop. Onlus garantisce la protezione dell'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. Pertanto,

l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge. Resta impregiudicata la responsabilità penale del segnalante qualora una segnalazione integri il reato di calunnia, di diffamazione o altre fattispecie di reato.

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, al segnalante e ai soggetti collegati sono riconosciute le seguenti garanzie:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - a) la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - b) la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la violazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all'interno del Par. 9).

Le misure di protezione riconosciute ai segnalanti di cui al presente paragrafo si applicano anche qualora la segnalazione venga trasmessa:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, le già menzionate misure di protezione sono estese anche ai seguenti soggetti:

- facilitatori⁵;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del segnalante);
- colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante (soggetti che, al momento della segnalazione, lavorano con il segnalante e con lo stesso hanno un rapporto connotato da una continuità tale da determinare un rapporto di comunanza tra le parti);

⁵ persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, prestandogli consulenza e sostegno, e che operano all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante;

- enti di proprietà di chi segnala (enti di cui il soggetto segnalante è titolare in via esclusiva oppure in cui il soggetto detiene la compartecipazione maggioritaria);
- enti per i quali il segnalante lavora (e.g. dipendente di un'impresa che effettua un servizio di fornitura per la cooperativa Edupro Soc. Coop. Onlus);
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del soggetto segnalante (e.g. partnership tra imprese).

8.1 TUTELA DEL SEGNALATO

In conformità con la normativa vigente, la cooperativa Edupro Soc. Coop. Onlus adotta le stesse forme di tutela a garanzia della privacy del segnalante anche per il presunto responsabile della violazione, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge che imponga l'obbligo di comunicare il nominativo del Segnalato (e.g. richieste dell'Autorità giudiziaria, etc.).

9 SANZIONI

È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:

- compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- ostacolo o tentato ostacolo all'effettuazione della Segnalazione;
- violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing;
- mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- mancata adozione di una procedura per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

È, inoltre, prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria ovvero la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

10 CANALI DI SEGNALAZIONE ESTERNI

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite i seguenti canali appositamente previsti dal D. Lgs. n. 24/2023:

- Canale esterno gestito dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;

- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di presentazione delle segnalazioni all'ANAC sono consultabili sul sito internet dell'Autorità.

• Divulgazione pubblica⁶ se, al momento della segnalazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente una segnalazione esterna e alla stessa non è stato dato seguito entro i termini stabiliti;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsione o possa non avere efficace seguito.

Si precisa che il segnalante può sempre far ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Si rimanda alle Linee Guida ed al sito ufficiale di ANAC per ogni ulteriore informazione circa l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso allo strumento di divulgazione pubblica.

11. Conservazione dei dati

Le segnalazioni ricevute e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

⁶ Significa rendere di pubblico dominio informazioni sulla violazione tramite la stampa, mezzi elettronici o tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, rif. D.lgs 24/2023 art. 15.